



N. 11 - luglio 2018

## **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» A.S. 536**

### **Contenuto**

Il disegno di legge n. 536, di iniziativa della sen. Bottici e altri, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». La proposta in esame riprende il contenuto dell'AS 2093, approvato, nella scorsa legislatura, in prima lettura dal Senato.

### **La vicenda giudiziaria**

Prima di procedere alla disamina del provvedimento è opportuno dare conto, seppure sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta. La cooperativa agricola «Il Forteto», comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta culminata nel 1985 con una prima condanna (per maltrattamenti aggravati e atti di libidine) dei co-fondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi - e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione del sig. Fiesoli, condanna ridotta a 15 anni e 10 mesi in appello e in relazione alla quale è intervenuta anche la Cassazione nel 2017<sup>1</sup>.

Successivamente alla sentenza del 2017 la vicenda giudiziaria ha avuto ulteriori sviluppi (non richiamati nella relazione illustrativa). In relazione all'ordine di esecuzione della pena, emesso, nel dicembre dello stesso anno, dalla Procura generale (della Corte d'appello di Firenze), il sig. Fiesoli ha proposto richiesta di annullamento alla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte fiorentina, nel gennaio del 2018, ha rigettato tale richiesta con ordinanza. Infine tale decisione, impugnata in Cassazione, è stata annullata senza rinvio dalla Suprema Corte, lo scorso 6 luglio, con conseguente annullamento dell'ordine di esecuzione emesso dalla procura nel 2017<sup>2</sup>.

Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Rodolfo Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura (almeno 60 fino al 2009).

---

<sup>1</sup>Nella relazione illustrativa si precisa che la terza sezione della Cassazione, il 22 dicembre 2017, con la sentenza n. 3346, ha reso definitiva la condanna del sig. Fiesoli e, pur avendo dichiarato alcuni reati estinti per prescrizione, ha confermato le relative statuizioni civili.

<sup>2</sup> Corte di Cassazione, I sez. pen., Sentenza 6 luglio 2018, n. 30780.

Inoltre, proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata, nel luglio 2000, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - adita dalle madri alle quali i minori erano stati tolti - a pagare una multa di circa 150 milioni di lire come risarcimento dei danni morali<sup>3</sup>.

E' necessario segnalare infine che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di due Commissioni di inchiesta (la prima, istituita nel 2012, ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013 e la [seconda](#), istituita nel 2015, ha concluso i propri lavori nel giugno 2016) e, dall'altro, del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo- gestionali della cooperativa agricola, nell'agosto 2013, ne ha chiesto il commissariamento (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).

## Istituzione e durata della Commissione

Il disegno di legge in esame istituisce una **Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità «Il Forteto»** con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (**articolo 1**).

La Commissione è chiamata a completare i propri lavori **entro dodici mesi** dalla sua costituzione e a presentare, nei dieci giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la relazione conclusiva della sua attività di indagine (**articolo 8**).

## Funzioni attribuite alla Commissione

I compiti della Commissione, enunciati nell'articolo 1, sono puntualmente indicati nell'**articolo 2**. In particolare la Commissione è chiamata:

- ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo:
  - all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e **le autorità giudiziarie** interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, **abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto»**, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità;

*In proposito si segnala come quest'ultima previsione sembra ipotizzare un sindacato, da parte dell'istituenda Commissione, delle decisioni adottate dal tribunale dei minorenni. I rapporti tra autorità giudiziaria e attività di inchiesta devono ispirarsi ad un principio di leale collaborazione. Come ha precisato la Corte costituzionale, nella [sentenza n. 26 del 2008](#), i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.*

---

<sup>3</sup> [Sentenza Scozzari e Giunta c. Italia](#) del 13 luglio 2000 Ricorso n° 39221/98 et 41963/98. Più nel dettaglio nel settembre del 1997, due bambini nati nel 1987 e nel 1994, di cui le ricorrenti erano rispettivamente la madre e la nonna, venivano inseriti, con provvedimento giudiziario, in una comunità denominata «Il Forteto». Due dei principali dirigenti e fondatori della comunità erano stati condannati per avere abusato sessualmente di tre handicappati affidati alla loro custodia, fatti noti ai giudici interni. Prima dell'inserimento in comunità, il maggiore dei due bambini era stato vittima di violenze di natura pedofila da parte di un operatore sociale. La Corte ha giudicato che i due dirigenti incriminati avevano svolto un «ruolo attivissimo» nella custodia dei minori ed ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa, in particolare, dell'affidamento ininterrotto di questi ultimi alla comunità «Il Forteto».

- alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime;
- a formulare proposte in ordine:
  - all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;
  - al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

## Poteri della Commissione

**L'articolo 5** prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli **stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria**.

Tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'[art. 141, comma 2](#), del Regolamento della Camera. Analogamente, l'[art. 162, comma 5](#), del Regolamento del Senato recita: "I poteri della Commissione sono, a norma della Costituzione italiana, gli stessi dell'autorità giudiziaria".

La possibilità dell'esercizio di poteri coercitivi rende l'inchiesta parlamentare lo strumento più incisivo del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze. Diversamente, l'indagine conoscitiva pur essendo anch'essa finalizzata all'approfondimento di temi di ampia portata non prevede poteri coercitivi di acquisizione delle informazioni. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente limitati alla fase "istruttoria", dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

## Composizione della Commissione

**L'articolo 3** disciplina la **composizione** della Commissione prevedendo, in particolare, che:

- la Commissione sia composta da **20 senatori e 20 deputati**, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (comma 1));
- essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari), secondo le norme dettate dai commi 4<sup>4</sup> e 5<sup>5</sup>. Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza (comma 3).

---

<sup>4</sup> Il comma 4 prevede che "L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età".

<sup>5</sup> Il comma 5 prevede che "Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo".

Il comma 2 prevede, inoltre, che i **componenti della Commissione** dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

## Testimonianze

Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, **l'articolo 5** (comma 1) dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti)<sup>6</sup> a 372 (Falsa testimonianza)<sup>7</sup> del codice penale.

Gli articoli precedentemente menzionati rientrano nel Capo I del Titolo III del Libro II del codice, relativo ai delitti contro l'attività giudiziaria.

## Acquisizione di atti e documenti

**L'articolo 5** prevede, inoltre, la **possibilità** per la Commissione **di acquisire** copie di **atti e documenti**:

- relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti dal segreto (art. 329 c.p.p.)<sup>8</sup>, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza per tutti gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (commi 3 e 6).
- custoditi, prodotti o comunque acquisiti da parte degli organi e degli uffici della PA in materia attinente alle finalità della inchiesta (comma 5);
- relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

---

<sup>6</sup> Art. 366 c.p. *Rifiuto di uffici legalmente dovuti*.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

<sup>7</sup> Art. 372 c.p. *Falsa testimonianza*

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

<sup>8</sup> Art. 329 c.p.p. *Obbligo del segreto*.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal PM e dalla polizia giudiziaria, le richieste del PM di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il PM può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del PM.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il PM, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p.<sup>9</sup> Nell'espletamento di tali attività la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie (comma 9).

L'articolo 5 (comma 3) disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un **decreto motivato** da parte **dell'autorità giudiziaria** qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

La disposizione (comma 2) specifica che per il **segreto di Stato** si applica quanto previsto dalla [Legge 3 agosto 2007, n. 124](#), nonché l'art. 203 c.p.p.<sup>10</sup>.

La legge n. 124 reca la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

E' sempre opponibile (comma 7) il segreto tra difensore e parte processuale. Spetta infine alla Commissione (comma 6) **stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso. Il segreto funzionale** riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione può essere, motivatamente, opposto all'autorità giudiziaria (comma 4).

## Obbligo del segreto

**L'articolo 6** reca disposizioni in merito **all'obbligo del segreto**. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti:

- i membri della Commissione,
- i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione,
- ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1).

Nei casi di **violazione del segreto** trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 326 c.p.<sup>11</sup> (comma 2). La disposizione codicistica è, altresì, richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffusione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

---

<sup>9</sup> Art. 650 c.p. *Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

<sup>10</sup> Art. 203. c.p.p. *Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza*.

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.

<sup>11</sup> Art. 326. c.p. *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni

## Organizzazione interna della Commissione e dotazioni finanziarie

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito **regolamento interno**, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (**articolo 4**).

Con riferimento all'organizzazione interna, **l'articolo 7** stabilisce poi la **pubblicità delle sedute** (comma 1).

Relativamente alle **spese** per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un **limite di spesa pari a 50.000 euro annui**. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 2).

### L'ultima nota breve:

[AA.SS. 5, 199, 253, 392 e 652-  
Disposizioni in materia di legittima difesa  
\(n. 10 - luglio 2018\)](#)

### nota breve

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[\*\*www.senato.it\*\*](http://www.senato.it)